

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho
Dott. Federico Baccani

Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Rag. Maurizio Saltini
Dott. Gianni Spagarino
Dott. Alessandro Galliena

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 76421461
C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Milano, 29 settembre 2020

CIRCOLARE N. 6/2020

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA PREVISTA DAL DECRETO AGOSTO

L'articolo 110 del Decreto Agosto (**D.L. 104/2020** in corso di conversione) ha **riaperto i termini per rivalutare i beni d'impresa** apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020 (**articolo 1, commi da 696 a 704, L. 160/2019**).

Nello specifico, le principali novità riguardano:

- **l'eliminazione del vincolo delle categorie omogenee;**
- **la possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione;**
- **l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta.**

Dal punto di vista del **profilo soggettivo**, compete ai seguenti soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio:

- alle società per azioni e in accomandita per azioni;
- alle società a responsabilità limitata;
- alle società cooperative e società di mutua assicurazione;
- alle società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001;
- alle società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

- agli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Inoltre, il richiamo all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 prevede l'applicabilità delle norme sulla rivalutazione, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche:

- dalle imprese individuali;
- dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
- dagli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato;
- dalle società e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato.

Sotto il **profilo oggettivo**, l'articolo 110 del **Decreto Agosto** offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d'impresa; tale facoltà è concessa in relazione ai **beni d'impresa materiali** (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa) e **immateriali** e alle **partecipazioni in società controllate e collegate** ai sensi dell'**articolo 2359 cod. civ.** costituenti immobilizzazioni.

Tali beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:

- figurino nel bilancio relativo all'esercizio in corso al **31 dicembre 2019** (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
- vengano rivalutati nel bilancio **dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

Occorre sottolineare che, ai sensi dell'**articolo 110, comma 2, del Decreto Agosto**, la rivalutazione può essere effettuata "*distintamente per ciascun bene*".

Ciò significa che un'impresa può decidere di rivalutare un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea come previsto dalle precedenti misure in tema di rivalutazione.

Un'altra novità rispetto alle precedenti norme di rivalutazione riguarda la possibilità di poter effettuare:

- una rivalutazione con **efficacia esclusivamente civilistica**;
- una rivalutazione con **efficacia sia civilistica sia fiscale**.

In questa seconda ipotesi, il riconoscimento fiscale, ai sensi dell'**articolo 110, comma 4 del Decreto Agosto**, avviene a seguito del versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali pari al **3% dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili**.

Il risparmio, rispetto alla disciplina prevista nella **Legge di bilancio 2020**, è evidente, considerato che l'aliquota prevista per i **beni ammortizzabili era del 12%** mentre per i **beni non ammortizzabili era del 10%**.

Diversamente da quanto sopra, l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento del **saldo attivo di rivalutazione è stata confermata in misura pari al 10%**.

Sia l'imposta sostitutiva del 3% che quella del 10% sul saldo attivo di rivalutazione vanno versate in un massimo di tre rate di pari importo, senza interessi. La prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ossia entro il 30/06/2021 per i soggetti solari).

Il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Un'altra novità significativa, introdotta dal DL 23/2020 (c.d. DL 'Liquidità') è di carattere "settoriale" e prevede la 'gratuità' della rivalutazione limitatamente ai settori alberghiero e termale. Si prevede infatti che sui maggiori valori iscritti non sia dovuta alcuna imposta sostitutiva con un'anticipazione di alcuni effetti fiscali già dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita (2020).

Infine, per ciò che riguarda la **decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione**, l'**articolo 110 del Decreto Agosto** ha previsto che:

- in linea generale, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio **successivo a quello di effettuazione** (dal 2021 per i soggetti solari). Quindi, in ipotesi di **rivalutazione con efficacia fiscale** il maggior valore sarà valido a **decorrere dal periodo d'imposta 2021** ai fini della **deducibilità degli ammortamenti o del computo del valore dei cespiti** ai fini del calcolo del *plafond* di deducibilità delle spese di **manutenzione ordinaria**;
- per quanto riguarda la **determinazione delle plus/minusvalenze** a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, avvenute anteriormente al **quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita** occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione. **Ciò significa che la rivalutazione ai predetti fini sarà efficace dal 1° gennaio 2024.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Distinti saluti

Studio Baccani e Associati

Associazione Dottori Commercialisti